

PER
Giovanni Collina
CONTRA
Giuſeppe Pagnano

La cauſa ſi propone nel S. R. C. dal Regio Conſigliere Sig. D. Salvadore Caruſo, che ne 'l Commeſſario.

In Bancá di Antonio Baſile.
Lo Scrivano Vincenzo Baſile.

Napoli XXVIII Agoſto MDCCLXXI.

Semel Deo dicatum, non est ad usus humanos ulterius transferendum. De Reg. J. in VI. 51.

Divisio ob immensas contentiones necessaria: eamque ab causam dividuum fit, quod individuum alias foret. Gothofred. in L. in re communi 26. *D. de servit. præd. urban.*

SI NARRA IL FATTO.

SI accenda di giusto zelo il S. R. C. per impedire gli scandali, che nella venerabile Parrocchia di *S. Maria degli Angioli* della Terra *di Contursi* avvengono; Ora che *Giuseppe Pagnano*, abusandosi di quella ragione del Juspadronato della Cappella *degli Agostini* quivi eretta, vendutagli da *Carmine di Agostino*, disturba con maniere non proprie, ed indecenti gli altri Compadroni, e massimamente *Giovanni Collina*, a cui impedisce ancora e con violenza di valersi del Sepolcro non incluso nel detto Juspadronato, comechè in essa Cappella *in Cornu Evangelii* dal suo antenato *Agostino Collina* eretto e fondato.

A fraſtornar le gare e le conteſe, che non ſenza diſturbo de' divini Officj dal *Pagnano* ſpeſſo ſi ſuſcitavano, e tuttavia ſi continuano, *Giovanni Collina*, non ha gran tempo, domandò in eſſo S.R.C. di eſſere, come Compadrone o ſia Conſorte, ad eſſo lui, perchè eſtraneo, preferito nella vendita ſuddetta del Juſpadronato, ed inſieme di eſſer mantenuto nel poſſeſſo del ſuo Sepolcro *in Cornu Evangelii* (1).

Su di queſta domanda con decreto del Regio Conſigliere Signor *D. Salvadore Caruſo*, ch' è il Commeſſario della cauſa, ſi è riſerbata la provvidenza al S. R. C. medeſimo (2).

Ora io, che ſcrivo a favore del *Collina*, narrando ſinceramente la ſtoria de' fatti con brevità, e con ordine, ed aggiungendo alcune mie rifleſſioni, ſpero fermamente dimoſtrare, che così fatta domanda ſia tanto giuſta, che 'l *Pagnano* ſteſſo, non che 'l S. R. C., l'abbia a mandar buona.

FONDAZIONE DEL PADRONATO.

Vi fu *in Conturſi*, è gran tempo paſſato, *Agoſtino Collina* Giudice a contratti, uomo devoto aſſai, e di ottimi coſtumi ornato; il quale nel 1583., precedente licenza dell' Ordinario, fondar volle per ſe, ed i ſuoi diſcendenti un Sepolcro nella detta Parrocchiale Chieſa, a mano deſtra in entrare, e proprio, ove al preſente giace in *Cornu Evan*-

ge-

(1) *Fol.* 1. & *a t.*, 33. *ad* 34., & 47. *ad* 50.
(2) *Fol.* 36.

gelii della Cappella madesima di *S. Maria degli Angioli*, volgarmente detta *degli Agostini*. Acciocchè in avvenire da ognuno si sapesse, essersi non d' altri, che da esso eretto, nella lapide Sepolcrale vi fe scolpire il suo nome, e cognome, così: *Hoc pie dedicavit Judex Augustinus Collina A. D.* 1583. (3).

Ad esempio di costui *Angelo di Agostino* eziandio di *Contursi* nel 1591. per se, ed i suoi Successori altro simile Sepolcro dirimpetto al primo, dalla parte inferiore, o sia in *Cornu Epistolæ* della Cappella medesima fe costruire, su di cui altra non diversa iscrizione, qual' è questa, fe imprimere: *Angelus de Augustino A. D.* 1591. (4).

Non lungi da questi due Sepolcri si trova la Cappella istessa di *S. Maria degli Angioli degli Agostini*, che dalla iscrizione, che si legge nel Quadro appostovi in questi termini espresa: *D. Hieronymus Archipresbyter*, & *Leonardus de Familia Augustini* (5), deve credersi, da costoro, che fratelli erano del suddetto *Angelo di Agostino*, essersi fondata ed eretta.

Ed ecco, come per cagione della fondazione il Padronato costrutto *in Cornu Evangelii*, si acquistò alla famiglia *Collina*; ed il Padronato della Cappella

 me-

(3) *Fol.* 7.
(4) *Fol.* 7. 15. & *seqq.*
(5) *Fol.* 13.

medesima col Sepolcro *in Cornu Epistolæ* si acquistò alla famiglia *di Agostino*, in cui non si mantenne, che per pochi lustri; perciocchè col crescer degli anni in parte le venne a mancare.

DISCENDENZA DE' FONDATORI DEL PADRONATO.

I Fondatori, che con tanta divozione la Capella aveano eretta, con altrettanta indecenza, a cagione de' di loro bisogni, di poi la mantenevano, esigendone le Onorificenze soltanto, senza portarne il peso de' sagri arredi; in maniera, che l'Arcivescovo *D. Curzio Coccia* di ottima rimembranza, trovandosi quivi per la visita generale ne' *19.* di Settembre del *1617.*, avendola con suo dispacere riconosciuta mal' aggiata, e non tenuta con quel decoro, che si conveniva, la dichiarò devoluta alla sua Mensa Arcivescovile (*6*).

Spiaceva sommamente *ad Angelo*, *e Lionardo di Agostino* di perdere la ragione del Padronato, che per tanti anni avean goduta. Ben' eglino conoscevano, che per riacquistarla, facea mestieri di assegnare alla Cappella dote corrispondente: ma come ciò non soffrivano le di loro deboli forze, pensarono di chiamare in soccorso *Gio: Berardino*, ed *Attilio de Nobilibus*, co' quali uniti, prima che da colà partisse l' Arcivescovo *Coccia*, offerendosi insieme di assegnare la necessaria dote, il pregarono

(*6*) *Fol.* 13.

no di rinvestire del Padronato esso loro, ed i successori (7).

L' Ordinario alle proposte preci con quanta benignità subito condiscese, concedendo il Padronato: *Pro se, suisque heredibus, & successoribus*; con altrettanta prontezza i Fratelli *de Nobilibus*, e *di Agostino*, adempiendo la promessa, dotarono la Cappella medesima, che ritenne anche in appresso, come al presente ritiene, il primiero titolo di *S. Maria degl' Angioli degli Agostini*. I primi l' assegnarono in ogn' anno ducati quattro su' frutti dell' oliveto *la Padula* per lo corrispondente capitale di ducati cinquanta (8): ed i secondi carlini venticinque su' frutti dell' oliveto *la Serra di Lembo*, per lo capitale di ducati trenta (9); i quali ne' 14. di Maggio del 1631. con publico stromento, ricevendo a censo dalla *Cappella del Santissimo Sacramento* ducati sei, ne comprarono i nuovi suppellettili, di cui la Cappella mancava (10). Ed ecco fra 'l corso di anni ventisei, quanti passati ne sono dal 1591., sino al 1617. Il Padronato della Cappella medesima, e del Sepolcro in *Cornu Epistolæ*, ch' a titolo di fondazione alla famiglia di *Agostino* appartenevasi, si devoluette alla Curia

(7)
(8) *dict. fol.* 13.
(9)
(10) *Fol.* 16.

Diocesana, e di poi a titolo di dotazione e la famiglia stessa *di Agostino*, e quella *de Nobilibus* ne furono in società ed in unione in così fatta guisa investite.

Possedevano intanto tranquillamente, l'una, e l'altra il Padronato medesimo fino al *1699.*, tempo, in cui con publico stromento segnato da Notar *Giuseppe Caruso*, il fu Sacerdote Secolare *D.Silvio de Nobilibus*, che unico e solo la sua schiatta sostenea, cedette a titolo di donazione irrevocabile tra vivi a *D. Giuseppe*, a *D. Paolo*, e *D. Carlo Pisano* la ragione del Padronato, per quanto ad esso lui spettava ed apparteneva (11): Onde da quel tempo in poi l'intero Padronato nella famiglia di *Agostino* si mantenne, ed in quella *Pisano* (che al presente si sostiene dal *Dottor Fisico D. Simone Pisano*) si trasfuse e ricadde.

Ora si dica, in qual maniera, anche nella famiglia *Collina* venne a trasfondersi. Da uno de' suddetti Fondatori *Lionardo di Agostino* nacque l'unica sua figlia, ed erede *Caterina*, da cui venne fuori altra unica sola figlia ed erede per nome *Giovanna Morcaldo*. Da costei, che nipot' era del Fondatore, uscì alla luce *Donato Collina*, di cui è figlio, ed erede il mio Cliente *Giovanni* (12); il quale perciò, come discendente, ed erede per linea fem-

(11) *Fol.* 39.
(12) *Fol.* 44. 45. 46.

femminina del suo abavo *Lionardo*, venne ad acquistare colla generale qualità de' suoi beni, e delle sue ragion' il detto Padronato, per quanto al medesimo spettava; perciocchè ereditario di sua natura, e non agnatizio (13).

Ora si contempli ancora la discendenza dell' altro Fondatore *Angelo di Agostino* seniore. Da costui nacque *Paolo*, il quale generò *Giuseppe*, a cui succedettero i proprj figli *Angelo juniore*, e *Carmine*, che rimasto superstite, solo venne a rappresentare per linea mascolina la persona del suo bisavo *Angelo seniore*, ed in conseguenza la ragione del Padronato ad essolui spettante (14). Così la discendenza de' Fondatori *Lionardo*, ed *Agostino* si diramò e si trasfuse per mezzo di donna nella persona di *Giovanni Collina*, e per mezzo di maschio nella persona di *Carmine di Agostino*; il quale per mischiare gli altri Compadroni nelle continue liti e controversie, ne' 20. di Giugno del 1769. con publico stromento segnato da *Notar Niccolantonio Landi*, senza che ciascuno nulla ne sapesse, vendè al cennato *Giuseppe Pagnano* per ducati sessanta la ragione del Padronato, per ciocchè gli spettava ed apparteneva (15).

Poicchè fin quì si è apertamente dichiarato, i Compa-

(13) *dict. fol.* 7. *ad* 8.
(14) *Fol.* 14.
(15) *Fol.* 21.

padroni della ſuddetta Cappella col Sepolcro in *Cornu Epiſtolæ* eſſere D. *Simone Piſano*, *Giuſeppe Pagnano*, e *Giovanni Collina*, ſi dimoſtri ora, ſenza perdere di mira il fatto, I. che queſti debba mantenerſi nel poſseſso del Sepolcro eretto in *Cornu Evangelli* dal ſuo Antenato *Agoſtino Collina*. II. che debba preferirſi all'eſtraneo Compratore *Pagnano* in quella ragione del Padronato, che per ducati 60. gli ſi è venduta.

GIOVANNI COLLINA MANTENERSI DEVE NEL POSSESSO DEL SEPOLCRO ERETTO IN *CORNU EVANGELII.*

APprovare il primo aſſunto in modo, che non ſe n'abbia più a dubitare, fa meſtieri notarſi, che ſe 'l Giudice Cartolario *Agoſtino Collina* nel 1583 fondò il Sepolcro in *Cornu Evangelii*: ſe di lui è ſucceſſore, ed erede il Cliente *Giovanni Collina*, ſiccome dimoſtrerò in appreſſo, ne ſiegue, che *Giuſeppe Pagnano*, nè a nome proprio, nè come particolare ſucceſſore di *Carmine di Agoſtino*, può in modo alcuno moleſtarlo nel poſſeſſo del Sepolcro medeſimo; non eſſendo eſſo nè erede, nè diſcendente del Fondatore ſuddetto *Agoſtino Collina*.

Nè ſi dica in contrario, che'l ſepolcro, di cui ſi fa parola, ſia compreſo aſſieme coll'altro *in Cornu Epiſtolæ* nel Padronato della Cappella *degli Agoſtini*; poicchè l'uno è dall'altro diverſo diſtinto e ſeparato. Il primo a titolo di Fondazione ſin dal 1583. ſi acquiſtò alla famiglia *Collina*; il ſecondo nel 1591. col titolo iſteſſo ſi acquiſtò alla famiglia di

di Agoſtino, che, devolutoſi alla Curia Dioceſana, ne fu a titolo di dotazione rinveſtita nel 1617. aſſieme colla famiglia *de Nobilibus*.

A dileguarſi però ogni dubbio, ſi ſappia, che quanto dal *Pagnano*, ora ſi pretende, ſi preteſe anni addietro, e con impegno, da *D. Carlo Piſano*, e dal ſuo figlio il *Dottor D. Giuſeppe*. Domandarono coſtoro nella *Curia Dioceſana*, che come donatarj del fu Sacerdote Secolare *D. Silvio de Nobilibus* eſſendo compadroni del Padronato della Cappella *degli Agoſtini*, loro fuſſe ſtato lecito di valerſi del ſepolcro *in Cornu Evangelii*, perche compreſo ed anneſſo nel ſuddetto Padronato. Si oppoſe a così fatta domanda *Donato Collina* padre del Cliente, adducendo di eſſer diſtinto e ſeparato; perciocchè alla ſua famiglia privativamente ſpettava. Compilato il proceſso, dalla *Curia Dioceſana* nel dì primo di Dicembre del 1745. ſi diè fuori queſto decreto: *Recenſitum jus enunciatæ ſepulturæ, & in ea ſepeliendi ad memoratum Donatum Auguſtini Collina, ejuſque familiam ſpectare, & pertinere; ac Donatum ipſum in ejuſdem juris ſepulturæ, ac ſepeliendi quaſi poſseſſione fore, & eſse manutenendum, defendendum &c. . . . . . excluſis prædictis magnifico Carulo, & V. J. Doctore D. Joſepho patre, & filio Piſano, quos in expenſis condamnamus* (16)

Queſto decreto pervenne in coſa giudicata, e con giu-

(16) *Fol. 4. & a t.*

giuramento fu accettato da essi *D. Carlo*, e *Dottor D. Giuseppe Pisano*; i quali perciò con publico stromento segnato da Notar *Giuseppe Morese* ne' 4 di Agosto del 1747 dichiararono, che 'l cennato sepolcro non era compreso nel Padronato della Cappella *degli Agostini*; che doveasi al detto *Donato*, ed al suo figlio *Giovanni Collina*, come discendenti per mezzo di maschio, ed eredi del Giudice Cartolario *Agostino Collina*, che da due secoli n' era stato il Fondatore; ed in fine, che con tale dichiarazione: *Rimanea ancora sempre salva la rata, e voce, che tenevano essi Collina sopra la Cappella, o sia Padronato di quella a loro beneficio, e de' di loro discendenti eredi, e successori in perpetuum . . . . senza deteriorazione alcuna* (17).

Ciò essendo; chi mai può negare, salvo che 'l solo *Pagnano*, che per l' autorità della cosa giudicata, e per lo fatto de' suddetti Compadroni, che toglie di mezzo ogni controversia di stato (18), il jus di seppellire nel sepolcro *in Cornu Evangelii* non sia del tutto distinto e separato dal Padronato della suddetta Cappella, ed a *Giovanni Collina* assolutamente spetti, e si appartenga? Forse che nel giudizio di semplice possessorio, in cui si è al presente, non siano sufficienti ne bastino i tanti atti pos-

(17) *Eod. fol. 7 ad 8.*

(18) *L. 8. §. 1. D. quod met. caus. Gothofr. ad L. 25. C. de liber. caus. Tit. D. de carbon. edict.*

possessivi esercitati senza contraddicenz' alcuna da *Donato*, e *Giovanni Collina*, e da' loro Maggiori, per lo corso di moltissimi anni; onde bisogno vi sia di ricorrere al titolo, a cui per maggior chiarezza del vero, si è ricorso?

Ma io sono fuori di controversia, quando che al fatto del *Pagnano* io voglio stare. Questi fonda tutta la sua ragione nello stromento de' 20 di Luglio del *1769*, in vigore di cui fe acquisto del Padronato. Si vegga *Carmine di Agostino* cosa gli assegnò, o gli vendette: *Medietatem seu tertiam, aut quartam partem dicti Altaris, jus honorificum sedendi, & aliud jus sepeliendi in sepulcro ante dictum altare sito a parte sinistra, ubi adsunt incisa in lapide sepulcrali hæc verba:* Angelus de Augustino 1591; *aliaque prærogativa jura patronatus &c. perventa dicto Carmelo de Augustino, filio qu. Josephi, & legitimo heredi, & descendenti qu. Angeli de Augustino Jenioris* (19). Se dunque al *Pagnano* si è ceduto il jus di seppellire soltanto nel sepolcro eretto dal fu *Angelo di Agostino* seniore, ch'è quello appunto, che *in Cornu Epistolæ* giace, ne siegue per assioma filosofico, e legale insieme (20), che

(19) *Fol.* 17. *ad* 18.

(20) *Nemo potest, quod non habet, dare: Senec.* 5. *controv.* 12. *Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet. L.* 54. *D. de R.J. Nemo plus com-*

che non può di più pretendere ; onde lecito non gli è di molestare *Giovanni Collina* nel possesso del suo sepolcro *in Cornu Evangelii*.

In effetto un'anno dopo introdotta la lite nel S.R.C., cioè ne' 26 di Luglio dello scorso anno 1770, essendo trapassato all'altra vita *Niccola Pagnano*, il suo Padre *Giuseppe*, per non commettere maggiori attentati, al cadavere di lui dar fece ricetto nella sepoltura *in Cornu Epistolæ* non altrimenti che fatto aveano da tempo in tempo i suoi Antecessor'i Fratelli di *Agostino* (21), e non in quella *in Cornu Evangelii*; in cui, per acquistar ragione, l' avrebbe fuor di dubbio fatto seppellire, se sicuro era di poterne avere il *jus sepeliendi*.

Senza passar oltre a narrare il di più, che mi rimarebbe a dire, conchiudo, che'l jus di seppellire nel sepolcro eretto dal fu Giudice Cartolario *Agostino Collina*, tutto si deve al Cliente *Giovanni Collina*, il quale con autorità del S.R.C. sia giusto mantenersene nel possesso in esclusione di ogn' altro Compadrone, e massimamente del suddetto *Giuseppe Pagnano*, a cui vietar si deve con grave pena ogni maggiore molestia.

---

commodi heredi suo relinquit, quam ipse habuit L.120. D. eod. Nemo potest plus juris transferre in alium, quam sibi competere dignoscatur. De R. J. in VI. 79.

(21) *Fol.* 15., 24., & 38.

OR' a dimoſtrar ne vengo il ſecondo aſsunto, per provare, che al *Collina* ſi debba la domandata preferenza. Per fare ciò più chiaro, prima eſaminerò la qualità, e prerogativa di lui; indi la ſpecie, e natura del Padronato che ſi è trasferito; ed in fine la vera indole, ed eſsenza del contratto; ed in queſti tre aſpetti volgendo, ed aggirando la cauſa, e qual'accorto ſpettatore, per quanto mi ſi appartiene, attentamente riguardandola, mi ridurrò a dire ſempre lo ſteſso, cioè ch' al *Collina* ſi debba la domandata preferenza.

GIOVANNI COLLINA PREFERIR SI DEVE A GIUSEPPE PAGNANO IN QUELLA RAGIONE DEL PADRONATO, CHE GLI SI E' VENDUTA.

Non può in dubbio rivocarſi, che'l Padronato, di cui ſi contende, ſia mero e puro ereditario. Se ſi riguarda la primiera fondazione fattaſene d' *Angelo* dall'Arciprete *D. Gerolamo*, e da *Lionardo di Agoſtino*; o ſe ſi riguarda la inveſtitura a' medeſimi, ed a' fratelli *de Nobilibus: in ſolidum pro ſe, ſuiſque heredibus*, & *ſucceſsoribus*, conceſsa dall'Arciveſcovo *Coccia* a titolo di Dotazione nel 1617, ſiccome di ſopra ho narrato, a ciaſcuno tutto ciò ſi rende aſsai chiaro e manifeſto (22).

IL PADRONATO E' DI SUA NATURA EREDIDARIO.

Quante volte però attender non ſi voglia la Fondazio-

---

(22) *L. Familiaria* 5. *D. de relig.*, & *ſumtib. funer. Familiaria ſepulcra dicuntur, quæ quis ſibi, familiæque ſuæ conſtituit: hereditaria autem, quæ ſibi, heredibuſque ſuis conſtituit.*

zione, e la Investitura, si attenda almeno la memoria de' tempi, delle cose la più sicura, e fedele interprete. Si tenga presente ciocchè di sopra ho detto, cioè, che 'l Sacerdote *D. Silvio de Nobilibus* della Famiglia de' Fondatori ne' 29. di Luglio *1669.*, donò quella ragione del Padronato, che gli spettava, al Sacerdote *D. Giuseppe Paulo*, e *Carlo Pisano* di aliena Famiglia (23); onde il di loro discendente, ed erede il Dottor Fisico *D. Simone Pisano* ora la possiede, e che ne' 20 di Luglio del 1768. *Carmine di Agostino* discendente, ed erede del suddetto *Angelo* uno de' Fondatori vendè la quota del Padronato istesso, a se spettante, all' avversario *Giuseppe Pagnano* anche di diverso lignaggio; ciocchè in conto alcuno non era permesso di fare, se 'l Padronato ereditario non fusse stato; affinchè ciascuno abbia senza fallo ad affermare, che tale siasi anche dichiarato per consenso de' Compadroni, e non Famigliare, o Gentilizio.

Qualor' anche ciò in dubbio venisse, come a favore dell' umana libertà, non mai si presume indotto a' discendenti gravame, ed obbligo di restituire ad altri ciò, che per legge del sangue acquistano; si deve perciò il Padronato medesimo eredita-

(23) *Fol.* 41 *a t.*

tario, e non di altra diversa natura riputare (24). Ciò essendo, basta solo ripetere, che con publico stromento segnato ne' 4 di Agosto del 1747., dagli altri Compadroni fu riserbata a *Donato Collina* la quota del Padronato stesso, che, come discendente, ed erede del fu *Lionardo* altro Fondatore, gli spettava, per dirsi senza fallo, che 'l Cliente *Giovanni Collina* come suo figlio, ed erede insieme secondo la nota massima (25) siane anch' esso il

Com-

(24) *Gagliard. De Jurepatron. Cap.X. n.1.: Quotiens autem expressa non obstiterit lex fundationis, seu fundatoris voluntas, patronatus adhuc jure præsumitur in dubio hereditarius: eamque ob rem transit regulariter cum hereditaria bonorum universitate ad quoslibet heredes etiam extraneos nedum ex testamento, verum etiam ab intestato, juxta receptam Doctorum sententiam deductam ex Can. Considerandum est 35, & Can. Si plures heredes 36. XVI. q.7. cap. 1., & seq. de Jurepatron., & Clementina 2. eod. tit.*

(25) *D. Paul. ait ad* Galathas *cap. 4.: Si filius, ergo heres; & Levit. cap. 25. Et hereditario jure transmittetis ad Posteros. Instit. tit. de hered. qualit., & different. Sed sui quidem heredes ideo appellantur, quia domestici heredes sunt, & vivo quoque patre quodammodo domini existimantur. L. in suis 11. D. de lib. & post.: In suis heredibus evidentius apparet, continuationem dominii eo rem perducere, ut nulla videatur heredi*

Compadrone; in maniera, che ſe 'l Padronato di ſua natura indiviſibile non foſſe (26), nè *in ſolidum*

---

ditas fuiſſe, quaſi olim hi domini eſſent, qui etiam vivo patre quodammodo domini exiſtimantur. Unde etiam filiusfamilias, ſicut Paterfamilias, ſola nota hac adjecta, per quam diſtinguitur Genitor ab eo, qui genitus ſit. Itaque poſt mortem patris non hereditatem percipere videntur, ſed magis liberam bonorum adminiſtrationem conſequuntur. L. 1. §. fin. & per tot. D. de ſuis, & legitimis hered., L. penult., & per tot. C. de ſuis, & legit. lib., l. 1. per tot. D. unde liberi, L. 1. & per tot. C. eod., Auth. In ſucceſſione C. de ſuis, & legitim. lib..

(26) *L. Si plures 9. D. de pact.: ſi plures ſint, qui eamdem actionem habent, unius loco habentur. De Roye de Jurepatr. c. 9.: Quæ natura ſua dividi non poſsunt, quæque competunt pluribus heredibus, non inſpicitur ex quibus partibus ſint heredes, aut ex quibus partibus fundum illum habeant, ſed unum illud aut ſint heredes, aut cum jure hereditario habeant; & tunc earum rerum natura poſtulat omnino, ut ad eos in ſolidum res illæ individuæ tranſeant. L. heredes 25. §. an ea ſtipulatio de fam. erc., & L. viæ 17. D. de ſerv.; quod & Canonici juris Auctores admittunt in rebus ſpiritualibus, quæ ſunt Incorporales, ut nempe dividi non poſsunt. Can. Nihil 7. q. 1. . . . . Sicut in jure Civili, quamvis*

dum conceduto, dir si dovrebbe, che 'l Dottor Fisico *D. Simone Pisano*, come singolare successore de' Fratelli *de Nobilibus* ne goda una metà, ed il *Collina*, e 'l *Carmine di Agostino*, come successori universali, il primo di *Lionardo*, e 'l secondo di *Angelo*, l' altra ne godano.

Ciò non ostante però, se a me conceduto fosse di più oltre procedere, ripetendo le cose dette, aggiugnerei, che in vigore, e de' testamenti, e de' preambuli seguiti ne' tempi non sospetti, di *Lionardo* erede sia stata l'unica sua figlia *Caterina* (27); di costei erede la sua figlia *Giovanna Morcaldo* (28), e di tutte e due sia stato erede il di loro nipote ed erede *Donato Collina* (29); acciocchè dileguata ogni ombra di dubbio, affermar si dovesse, che *Giovanni Collina* sia, come l'è, compadrone del Padronato della *Cappella di S. Maria degli Angioli degli Agostini* (30). Ma io tralasciando-

vis patronus liberos suos beredes instituat ex inaequalib. partibus, attamen ex aequalibus liberto succedunt, *L.* 7. §. 6. *D. de op. lib. Card. de Luca de Jurepatr. disc.* 19. *n.* 13.

(27) *Fol.* 44., & 45.

(28)

(29) *Fol.* 46.

(30) *Trident. Synod. sess.* 14. *de Reformat. cap.* 12.: *Nemo cujusvis dignitatis Ecclesiasticae, vel Saecula-*

ſciando ciò per eſſer tanto chiaro e manifeſto, che non viene in quiſtione, al di più ne vengo, che mi reſta a dire.

Eſſendo dunque il *Collina* conſorte (31) o ſia ſocio e compadrone, che da Canoniſti diceſi compartecipe (32) del cennato Juſpadronato, ne ſiegue, che gli ſi deve per ogni dritto concedere la domandata preferenza. Nel *Codice Teodoſiano* vi è legge eſpreſſa, con cui, vietandoſi a ciaſcuno di vendere la roba ſua, ſalvo che a' vicini, ed a compagni, coſtoro in preferenza di ogn' altro alla compra

laris, quacumque ratione, niſi Eccleſiam, Beneficium, aut Capellam de novo fundaverit & conſtruxerit; ſeu jam erectam, quæ tamen ſine ſufficienti dote fuerit, de ſuis propriis, & patrimonialibus bonis competenter dotaverit, Juſpatronatus impetrare, aut obtinere poſſit, aut debet.

(31) *Rend. De Jure Protom. verb. Socii num. 6.: Socii iidem ſunt, qui & Conſortes rerum: quos meminit Text. L. dudum C. de contrab. emt., eoſque exponit Bal. ibi in fin. per participationem dominii, & alii DD. ſequuntur; ideo Napodanus oculatiſſime in conſuetud. ſi quis babet ver. inſuper de jure congrui exponens illum textum dicit: Ibi tractari de congruo communionis, quod quis tenetur vendere rem ſuam potius Conſorti ſuo.*

(32) *Cap. 2. de Jurep. in I. Coll.*

pra vengono invitati (33). Gli 'mperadori *Valentiniano*, *Teodosio*, ed *Arcadio* (34) ed indi gli 'mpp. *Diocleziano*, e *Massimiano* (35) volendo da un tal freno l'altrui facoltà sottrarre, prescrissero, che a ciascuno lecito fusse stato di alienare e distrarre la roba sua a chiunque venivagliene voglia. Ma intanto non s'impediva nè a' vicini, nè a' socj, seguita la vendita all'estraneo Compratore di preferirsi (36); chechè altri ne dica, ed in contra-

(33) *L. 14. de contrab. emt.*

(34) *L. 14. C. de contrab. emt.: Dudum proximis, consortibusque concessum erat, ut extraneos ab emptione removerent, neque homines suo arbitratu vendenda distraherent: sed quia gravis hæc videtur injuria, quæ inani honestatis colore velatur, ut homines de rebus suis facere aliquid cogantur inviti: superiori lege collata, unusquisque quærere, vel probare possit emtorem: (nisi lex specialiter quasdam personas hoc facere probibuerit).*

(35) *L. 3. De commun. rer. alienat.: Falso tibi persuasum est, communis prædii portionem pro indiviso, antequam communi dividundo judicium dictetur, tantum Socio, non etiam extraneo posse distrahi.*

(36) *Rend. de Jure Protom. loc. cit. n. 3.: Nihil est impedimento, quin dominus suo arbitrio vendenda distrahat; cujus non interest postea ab extraneo emtore, soluto pretio, avocari . . . . Joan. Igneus in repet*

trario ne sostenga (37); in maniera, che fu serbata la proibizione stessa di alienare per li beni feudali (38); e fu richiamata ad osservanza dagli 'mpp. stessi *Teodosio*, e *Valentiniano* anche per li beni in società, ed in unione posseduti. *Quotiens*, eglino prescrisero, *alicui Colonorum agrum privati patrimonii nostri placuerit venundari: non unus tantum, qui forte consortibus suis gravus ac molestus exsistat, sed alii quoque duo vel plures ex simili origine, ac iure venientes, in supradicta emtione sociens-*

pet. d. L. Dudum . . . . Grave est, si domini tenerentur inviti proximis, & consortibus vendere, & tantum socio, non etiam extraneo . . . . in retractu vero non inspicitur principium, ut cogatur, invitus quis rem suam vendere, sed finis, atque exitus, quo ab emtore conjuncti retrahunt, sive revocant restituto pretio.

(37) *Napod. loc. sup. cit.*.

[38] *II. Feud.* 13. §. 1. *Sed etiam res, cujus alienatio probibetur, nec per beneficium dari conceditur, nisi in casibus, ut ecce si quis ex agnatis rem, quæ a communi parente per successionem ad eum pervenerit, alienare voluerit: non permittitur, & etiam secundum antiquam consuetudinem alii eam vendere, nisi tibi, vel alii proximiori pro æquali pretio accipere volenti.*

cientur (39). E se ciò si è stabilito fra Compadroni di una cosa stessa, che Socj e Compagni si dicono, con maggior ragione attender si deve cogli stranei, che con quelli da niun vincolo e ligame sono stretti ed uniti.

Concorda in questa parte colla ragion Civile la Costituzione dell' Imperator *Federico I.* (40); ed in tutte le altre parti concorda ancora col *Codice Teodosiano* (41). E' uniforme del tutto alla ragion

(39) *L. 6. C. de Agricul.*, *& mancip. &c.* che *Giacomo Rebuffo* così ben l'espose: *Si res communis vendatur, potius debet duobus sociis, vel consortibus vendi, quam uni soli, ne molestus sit aliis.*

(40) Questo Imperadore ne fu l'autore, siccome dimostra *Rendella* nel principio della sua Opera *de Jure Protom. n.* 14. *ad* 17., e sicome dimostrano *Grimaldi Istor. delle Leggi*, *e Mag.*, e l' Autore della Storia Civile.

(41) *Sancimus amodo in omni Provincia, & in omni Civitate, ut si quis forte ex parentela habeat communem domum vel agrum, vel vineam, vel immobilem divisam, aut indivisam, aut ex communi emtione, vel ex aliquo huiusmodi titulo, vel aliquo alio modo conjunctam, & voluerit alienare prædictas res per venditionem, emphyteusim, vel locationem, non ante concedimus alienare, nisi prius denuncietur iis, quos vocamus per ordinem in Jure Protomiseos. In primis vocen-*

gion Civile ſteſsa la conſuetudine di queſta Città, da cui fu tratta [42]. Si oſserva inviolabilmente, e ſi attende un ſimile ſtabilimento non per legge generale, ma per conſuetudine particolare in più luoghi del Regno [43]; e maſſimamente nell'antica Città di *Bari* (44). Domina nelle *Spagne* (45)

---

centur Parentes, qui ſunt conjuncti, poſt hos ſocii, poſt hos illi, qui ſunt conjuncti, etiamſi extranei ſint; poſt hos vocentur omnes, qui ſunt ſub uno ſervitio, & qui ſunt conjuncti ex aliqua parte.

(42) *Conſuetud. Si quis habet de Jure congrui. Inſuper ſi quis habet domum communem pro indiviſo cum aliquo, & partem ſuam vendat, tunc alius, qui partem ſuam non vendit, poteſt jure congrui ab emtore alterius partis partem ipſam petere, excluſis omnibus aliis; & idem in Feudis, terris, & aliis rebus immobilibus.*

(43) Sicome nella Città di *Averſa* per teſtimonianza del *de Afflictis in* §. *ſcriptum eſt* 1. *notab.*, e degli Addenti *in fin. conſuet. Neap.*

[44] *Conſuet. Bar. Jud. Sparani: Sed ſi res, quæ venditur, communis fuerit, licet partem minuſculam aliquis eorum habuerit, jure tamen communitatis omnes extraneos, etſi Protomiſim habent, in ſolidum ſuperabit, niſi res, quæ de parentela fuerit, venundatur.*

[45]. Regna da per tutto nelle *Gallie* (46), ed in altre Provincie di *Europa*. Si conchiuda dunque, ch' a *Giovanni Collina* per ogni dritto è dovuta la domandata preferenza.

IL PADRONATO E' DI SUA NATURA LAICALE.

Si proceda ora innanzi. Il Padronato, di cui si parla, si è dimostrato, esser ereditario, ed esser stato fondato co' beni temporali da persone secolari, quali furono *Angelo*, e *Lionardo* di *Agostino*, *Gio: Berardino*, ed *Attilio de Nobilibus*; tanto basta per dirsi, di sua natura esser Laicale, e non Ecclesiastico (47). Qualora ciò in dubbio venisse, pure il Padronato riputar si deve mero Laicale per la ragione che i Laici, essendo forniti di que' beni, che i Clerici a cagion del di loro istituto, non so-

(45) *Anton. Gomes. in L.70. Tauri n. 27.*

[46] *Tiraquel. in Præfat. In Tract. de Retract. Lign. n.* 15. I nostri DD. il dichiarano concordemente. *Rendel. de Jure prot. in verbo Socii*; *Corrad. de Jure prælat. qu.*34. *De Luca ad de Francb. decis.* 550. *&c.*

(47) *De Roye de Jurepatr. cap. 6.: Sicque Juspatronatus ex bonis Ecclesiæ acquisitum, eidem Ecclesiæ remanet; sed quod aliunde comparatum, illud donari potest quibuslibet, & ad heredes transferri: & ab eo canone quædam cœpit esse differentia inter Ecclesiasticum, & Laicum Patronatum.*

sono, si credono avere le Chies' erette e fondate (48).

Tale dunqu' essendo il nostro Padronato, potea ben *Carmine di Agostino* ad altri venderlo, siccome il donò ad altri il Sacerdote *D. Silvio de Nobilibus*. *Quum nempe Juspatronatus ex se temporale sit, cedi, aut donari potest, & ad heredes transit: hinc Patrimoniale est, & in bonis esse dicitur; ita tamen, ut cum rebus Spiritualibus quædam habeat communia, cum iis annexum sit* (49).

Giusta i due versi rapportati dalla Glossa

Jurapatronatus transire facit novus heres,
Res permutata, donatio, venditioque.

Siccome uso era di farsi nel Secolo XII. in cui bene spesso il Juspadronato vendevasi, permutavasi, od in altro modo distraevasi: *ut ejus occasione facilior*

(48) *Idem loc. cit.: Juspatronatus in dubio censetur Laicum, & quia Clerici nihil habere præsumuntur in bonis, ut de S. Augustino Possidonius, & quia omnes fere antiqui canones, ubi de Jure fundatorum, agunt tantum de Laicis, & eorum heredibus, quasi omnes fere Ecclesiæ ab iis solis ædificantur.*

(49) *Idem cap.* 5.

lior esset aditus in Ecclesias (50).

Nè si dica in contrario, che 'l Juspadronato come annesso ed incorporato allo Spirituale da Sagri Canoni (51), e dalla ragion Civile (52) è vietato vendersi, permutarsi, (53), pignorarsi (54), ed in qua-

(50) *Joan. Satisberiensis lib. 7. cap. 17. de Nugis Curialium*. Ed *Antonio Agostino in I. Collect. de Jurepatr. cap. 9.* ci attesta, essersi un tal costume anche in *Ingbilterra* serbato.

(51) *Decretal. cap. 16. de Jurepatr.* : *De Jure vero patronatus ; & infra. Mandamus quatenus, si R. illud comparavit (cum inconveniens sit vendi juspatronatus, quod est spirituali annexum) contractum illum irritum esse decernimus.*

(52) *L. 6. D. de Contrab. emt. : Sed Celsus filius ait, hominem liberum scientem, te emere non posse : nec cujuscumque rei, si scias alienationem non esse, ut Sacra, Religiosa loca, aut quorum commercium non sit, ut publica, quæ non in pecunia populi, sed in publico usu habeantur, ut est Campus Martius.*

(53) *de Afflict. decis.* 17.

(54) *de Roye de Jurepatr. ca. 36. Et quidem sicut Juspatronatus seorsim, & per se vendi non potest . . . . ita & forte verius est, nec etiam pignorari posse, quia illud tantum pignerari potest, quod venditionem recepit L. 9. §. 1. D. de pign., & bypotb., Juspatronatus per se vendi non potest, ergo nec pignerari.*

qualunque altro modo separatamente distrarsi senza il dippiù de' beni, ai quali è addetto; onde sempre come accessorio si abbia, e sia considerato (55); Poicchè ciò vale, e si attende per lo semplice Jus ed uso religioso, e non per lo materiale, che 'l contiene, che come cosa profana può bene dai Compadroni separatamente vendersi ed alienarsi; massimamente per li debiti soddisfarne (56); non altrimenti, che *Carmine di Agostino*

---

(55) *L. 22. D. eod.: Hinc legem venditionis, si quid sacri, vel Religiosi est, ejus venit nihil, supervacuam non esse, sed ad modica loca pertinere: Ceterum si omne religiosum, vel Sacrum, vel publicum venerit, nullam esse emptionem. L. 24. D. eod. L. 244. In modicis autem ex emto esse actionem, quia non specialiter locus sacer, vel religiosus venit, sed emtioni majoris partis accessit. Gothof. in d. L. 22.: Spiritualia jura cum universitate temporali transferri, donato, vel vendito castro, sive in specie, sive ad mensuram rem constituas venditam. Sed & illud sacrum non esse quidem in commercio, & tamen a Commercio posse excipi. Gloss. ad d. cap. 16. de Jurepatr.: de Roye Comment. ad idem cap. Van-Espen Part. II. tit. 25. cap. 4. n. 32.*

(56) *Card. de Luca Miscel. discur. 28. nu. 7.: Adeo ut Juspatronatus remaneat in hereditate, atque affectum sit debitis hereditariis, pro quorum dissolutio-n*

no per soddisfare il suo Creditore *Giuseppe Pagnano* ha fatto.

L' uno, e l' altro del semplice e puro materiale, ch' è corporeo, e profano, e non dell' uso, ch' è incorporeo, e spirituale intesero di trattare; e comecchè non si fusse ciò apertamente nel contratto espresso, pure così, e non altrimenti intender si deve: poicchè in tutt' i contratti, e massimamente di compra, e vendita si attende, e si manda buono ciò, che dai Contraenti si è stimato di fare, e non ciò, che si è scritto (57): In maniera, che è proprio dell' uffizio del Giudice interpetare i contratti per la parte più favorevole, che conduce alla di loro sussistenza e fermezza; che gelosamente mantener si deve, e custodire per serbare fra i membri della società quella maggior pace, e quiete, che si ricerca; reprimendo gli odj, che, suscitandosi le liti, nascono e germogliano (58).

Qua-

ne vendi possit, ac debeat eo modo, quo habemus in Cappellis, in iis tamen, quæ concernunt cæmiteria, aliaque materialia profana, secluso jure spirituali, ut aliis relatis habetur apud Rovit. cons. 75. lib. 11., Salgad. Labyrint. Part. III. c. 5. n. 50., & 51.

(57) *L. 6. D. de contrab. emt.* §. 1.: *In emtis enim, & venditis potius id, quod actum, quam quod dictum sit, sequendum est.*

(58) *De R. J. in VI.* 15. *Odia restringi & favores convenit ampliari.*

Qualora però senza pregiudizio del vero la vendita suddetta ridur si voglia al semplice, e puro jus incorporeo, e religioso, per dirsi nulla, ed insussistente, pure ben' istà al *Collina* la domandata preferenza. Si vende bene spesso la giurisdizione sia civile, sia criminale, e si preferisce l'utile Padrone del Feudo, o colui, che in società la possiede (59) Si aliena di continuo il dominio diretto di un qualche podere, e l'utile Padrone se ne preferisce (60). Per qual ragione dunque alla compra del nostro Padronato il *Collina* non si ha a preferire?

Si trasferisce il dominio della roba altrui a beneficio di una persona estranea con atto riprovato dalla leg-

(59) *Rendel. de Jureprot. in ver. rem immobilem num. 9.: Sic in simili ratione unionis jurisdictionis civilis, & criminalis diversorum dominorum, ut cum una jurisdictio venditur, is præferatur, qui alteram habet; in S. C. decisum referunt idem moderni addentes ad Napod. in procem. consuetud. lit. F. fol.* 45. *ex dictis per Marin. Frec. de subfeud. n.* 20., *&* 28.

(60) *Idem loc. cit. n.* 8.: *Il Corradino de prælat. jure quæst.* 16. *n.* 35. *ad* 37. rapporta, e concilia le diverse opinioni de' Dottori; che ammettono, e negano la prelazione anche nelle distrazioni delle cose incorporee, come de' censi perpetui, quantunque ad arbitrio de' debitori *quandocumque redimibili*, delle servitù, delle gabelle, e degl' altri dazj.

legge per mancanza delle necessarie, ed intrinseche solennità, e pure non ostante la nullità del contratto, si preferisce il vicino, si antepone il consorte; o sia perchè non si fa novazione alcuna al contratto, o sia perchè l' estraneo compratore non può dire di nullità, per mantenersi nel possesso della roba comprata in vigore di quell' atto, da cui, per derivarne ciò, mantenersene dovrebbe la validità e fermezza (61). Ora perchè il *Collina*, che col *Pagnano* soltanto contende, a costui non si deve preferire?

Ma io sono fuori di ogni controversia. Se 'l Juspadronato è caduto in commercio; (62) se *Giuseppe Pagnano*, come persona estranea a titolo di compra l' ha acquistato, ed ora il possiede; può bene *Giovanni Collina*, come consorte, e congionto insieme del venditore, dalle di lui mani ritrarlo. Forse che la sua condizione è molto più inferiore, che non è quella di lui (63). Forse che, decidendosi

(61) *Quem de actione tenet actio, eumdem agendo repellit exceptio; Afflict. de Jure protom. c. 6. n. 12. Card. de Luca de servitut. disc. 96. n. 17. vers. attamen Salernitan. alleg. 35. per tot.*

(62) *Bald. cons. 337. n. 3. vol. 1. Rovit. dec. 85. num. 26.*

(63) *Quod puisque juris in alterum statuerit, ut ipse eodem jure utatur. L. 1. D. hoc tit.: Qui ma-*

cosi di questa causa, non si ha ad osservare la legge di uguaglianza, che da' dettami di natura discende (64)? Della maniera stessa, che ora il *Pagnano* non senza disturbo degli altri Compadroni il possiede, può bene con pace, e con quiete anche il *Collina* possederlo in avvenire.

L'ECCEZIONI ADDOTTE DA GIUSEPPE PAGNANO ATTENDER NON SI DEVONO.

NE' giova dirsi dal Pagnano, che tale distrazione: *Intese il detto Carmine di fare* intuitu suæ personæ, & non distractionis; *talmente, che ad altri non l' avrebbe fatta per qualunque somma, e perciò qualora da altri, che forse vantassero jus sopra detta Cappella, e Sepoltura si pretendesse la prelazione* titulo societatis; *e con sentenza giudiziaria di già seguita tale prelazione si concedesse, ed avesse il suo effetto;* tunc

---

magistratum, potestatemve habebit, si quid in aliquem novi juris statuerit: ipse, quandoque adversario postulante, eodem jure uti debet. Si quis apud eum, qui magistratum, potestatemque habebit, aliquid novi juris obtinuerit, quandoque postea adversario ejus postulante, eodem jure adversus eum decernitur: scilicet, ut quod ipse quis in alterius persona æquum esse credidisse, id ipsius quoque persona valere patiatur.

(64) *Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris. Quod tibi vis faciant homines, idem fac ipsis. Heinec. Prælect. ad Puffend. lib. 1. c. 6. §. 3. L. 41. D. de R. J. non debet actori licere, quod reo non permittitur.*

tunc, & eo caſu *ſi riſerba il detto* Carmine *il primiero regreſſo* (65). Poicchè non è lecito ad eſſo lui in queſto giudizio, opponendo il dritto altrui, di ciò dedurre (66). In maniera, che in così fatte alienazioni non ſi è giammai denegata la preferenza a colui, che per legge doveaſi, ſiccome da noſtri Dottori ſi raccoglie (67).

IL CONTRATTO, CON CUI SI E' ALPAGNANO TRAFERITA LA QUOTA DEL PADRONATO E' DI PERFETTA VENDITA.

Paſs' ora, per dar l' ultima mano a queſta ſcrittura, ad eſaminare la vera qualità del contratto. Non è vero, che 'l *Pagano* ebbe a titolo di donazione quella rata del Patronato, ch' a *Carmine di Agoſtino* ſi apparteneva. Così apertamenta e dall' eſterna forma dello ſtromento ſi ravviſa, ma in ſoſtanza dal vero ſenſo, e dalla vera qualità di eſ- C ſo,

(65) *Fol. 21. a t. loc. ſign.*

(66) *L. loci corpus 4. D. ſi ſervit. vindic. &c. §. 7. ibi Gothofr. Nemo ad agendum admittitur, niſi jus agendi habeat; L. 39. D. de negot. geſt. Cap. veniens 2. extr. de Teſtib. Rovit. dec. 1.*

(67) *Corrad. de Prælat. jur. quæſt. 16. n. 214.: Quid autem dicendum ſit, quod fuit facta donatio ſub conditione, quod res alicui certæ perſonæ vendatur? & tunc prælationem competere putat Benedel. dict. §. 3. n. 13. fol. mihi 68. Rumm. in addit. ad Afflict. dicto notabili 7. n. 1. verſ. & ſecundo ampliatur: quod verum puto, quando iſta conditio executioni mandatur, & res deſtinatæ perſonæ venditur.*

ſo, non che dagli effetti intrinſecamente tutt'altro ben chiaro ſi manifeſta.

Carmine di Agoſtino per guarirſi da un ſuo malore, ebbe a credenza dal *Pagnano*, che colà eſercita il meſtiere di Speziale di medicina ducati venti per teribinto, attratto, ed altri medicamenti. Da coſtui, che la fa da Ceruſico ancora, non ſo, ſe con buona diligenza, ed arte gli fu fatta la cura, per cui ugual quantità di danajo egli preteſe. Il di *Agoſtino* n' avea antecedentemente ricevuto per ſuoi biſogni ducati dieci, ed altrettanti, ſtipulandoſi lo ſtromento, ne ricevette; in maniera, che divenne di lui debitore in ducati ſeſſanta (68). *In ſoddisfazione de' quali a titolo di donazione irrevocabile tra vivi gli cedette il ſuddetto jus onorifico di ſedere, ſeppellire* &c. uſque ad actum translationis *dominii, e per quella quota e porzione ad eſſo Carmine tangente, qual' erede, e legittimo ſucceſſore*, ut ſupra; *e ciò in ſoddisfazione dell' additato debito di ducati ſeſſanta; ed in compenſo di tante obbligazioni profeſſa al detto Pagnano* (69).

Le donazioni, che ſi fanno irrevocabili tra viventi, ſono il più delle volte gratuite, poicchè colui, che dona, rifiutando la roba, di perderla intende, e di

(68) *Fol.* 15. *ad* 16.
(69) *Fol.* 17.

e di non mai più ricuperarla (70). Le donazioni rimuneratorie (che meglio dir si dovrebbero permutazioni (71)), si fanno da' donanti in compenso de' beneficj ricevuti, che generalmente secondo 'l custume nelle donazioni si asserifcono. E le une, e le altre spesso sieguono fra congiunti, fra' quali il vivo amore del sangue regna, e germoglia; e non fra gli estranei, che massimamente a dì nostri, come non senza interesse si lasciano da un tal amore vincere, non mai a donazioni graziosamente si determinano, o a fare de' benefizj. Quindi in esse donazioni non si fa giammai parola del determinato prezzo della roba donata, nè di esso se ne riceve, qualunque sia, una porzione, per esser

(70) *L. donationes 1. D. de donat. Dat aliquis ea mente, ut statim velit accipientis fieri, nec ullo casu ad se reverti: & propter nullam aliam causam facit, quam ut liberalitatem & munificentiam exerceat. haec proprie donatio appellatur. L. 29. D. eodem. Donari videtur, quod nullo jure cogente conceditur.*

(71) *De Franch. dec. 428. n. 3.: Item quia hæc videtur quædam remuneratio; & regula est, quod appellationem donationis non venit donatio remuneratoria, quia est species permutationis, ut per illum tex. dicit. Bal. in L. sed & si §. consuluit . . . . quod est adeo verum, ut si vir ducat uxorem nobilem, & senex uxorem juniorem, & in recumpensam aliquid ei donet, non subjacet dispositioni d. legis fæmina.*

ser ciò del tutto contrario ed opposto alla natura ed indole di tali contratti: In maniera, che facendosene parola, sia qualunque il contratto di donazione, per legge diviene contratto di vera vendita (72).

Da questi principj, che si trovano sparsi in più luoghi della ragion civile, han preso buon motivo i nostri Dottori di affermare, che quante volte si è in dubbio della vera qualità, e natura di un contratto, o che in esso varj se ne nominano, e se ne contengono, purchè la cosa, che cade in commercio, sia estimata, e si tenga conto del prezzo, il contratto non è, che di perfetta vendita, massimamente quando la roba sia al retratto, od alla pre-

(72) Così il Giureconf. *Ulpiano* scrisse a *Sabino* *L.* 10. *plerumque* §. 4. *D. de juoe dot:*: *Si ante matrimonium æstimatæ res dotales sunt, hæc æstimatio quasi sub conditione est: namque hanc habet conditionem, si matrimonium fuerit sequutum; sequutis igitur nuptiis, æstimatio rerum perficitur, & fit vera venditio:* per la ragione, che ne adduce; *quia non dum erat impleta venditio; quia æstimatio venditio est*. Così anche *l' Imp. Alessandro ad Agusto Capitone L.* 11. *ex conventione C. de pact.*: *Sed si fundus æstimatus (ita ut pars instrumenti significat) in dotem datus est; ex vendito actio, ut placitis stetur, competit.*

prelazione soggetta: perciocchè allora sovventi volte si fanno le simulazioni, e si commettono in altrui pregiudizio le fraudi, ed inganni (73): *Quotiens daretur res æstimata; succederet enim loco pretii, & pecuniæ, eo attento, quod æstimatio in dubio, & regulariter facit venditionem.*

E' tanto ciò vero; che per dirsi, un contratto esser di perfetta vendita, non vi abbisogna la numerazione del danajo, basta, che del prezzo se ne tenga conto, o che si paghi prima, o che si paghi dipoi, o che si soddisfi in genere di roba (74). Ciocchè ben dichiara *Prospero Rendella* dimostrando, esser di vendita, e non di permutazione quel con-

(73) *Rendel. de jure prot. ver. ex permutatione num.* 19.. *Tiraquel. de retract. lign.* §. 1. *gloss.* 14. *num.* 10.

(74) *L.* 2. *D. de contrah. emt.* §. 1.: *Sine pretio nulla venditio est, non autem pretii numeratio, sed conventio perfecit sine scriptis habitam emtionem. L.* 9. *pretii C. de rescin. vend.*: *Pretii caussa, non pecunia numerata, sed pro ea pecoribus in solutum consentienti datis, contractus non constituitur initus*; per la ragione, che si raccoglie dalla *L.* 17. *C. de solut., & liberat. manifesti juris est tam alio pro debitore solvente, quam rebus pro numerata pecunia consentiente creditore datis, tolli paratam obligationem.*

contratto , in cui in vece del prezzo si ha la tradizione di altra cosa (75) .

Ed ecco dunque dimostrato , che non ostante , che nel nostro stromento si dica ; che *Carmine di Agostino* dona al *Pagnano* il jus onorifico del Padronato ; pure per esserne determinato il prezzo di ducati 60., il contratto non si ha di donazione, ma di perfetta vendita , poco , o nulla importando , che 'l prezzo medesimo ricevuto siasi prima , o dupo , o in danajo contante , o in genere di roba , essendo tutto avvenuto col consenso del Creditore.

E che sia così , senza proceder oltre , il contratto medesimo di ciò ne persuade : *poicchè* (si dice) *la presente donazione è compensativa : si ha come se fusse specie di alienazione il medesimo* Carmine *ha promesso difendere ed antestare detta Cappella , e Sepoltura , e 'l suo possesso in giudizio , e fuori da tutti uomini , e persone , con esser tenuto di evizione generale , e speciale* tam de jure, quam de facto, tam de præsenti, quam de præterito, & futuro

(75) *Loc. cit. num.* 25. : *Sine pretio non est emtio , respondet illud esse quoad venditionem , ut in contrario non quoad numerationem ; quasi dixerit esse necessariam pretii mentionem quoad venditionem scilicet perficiendam : nam post quam est perfecta per consensum in re , & prætio , quantum ad numerationem potest una res pro altera consentienti pro soluto dari .*

ro in judicio, vel extra in ampla, & cauta forma *colla rifazione di tutt' i danni*, etiam ante damnum passum (76). *All' incontro detto Pagnano quieta, libera ed assolve esso di Agostino etiam per Aquilianam stipulatienem* (77).

In quale stromento mai di donazione si è letto, che 'l donante di buon grado alle leggi della evizione si soggetta a favore del donatario, e questi pel contrario a favor di quello alle leggi della quietanza? Questi effetti da' contratti soltanto di perfetta compra, e vendita, e non altronde sorgono e derivano; onde per non perturbarsi l' ordine di ciascuno contratto, la parola donazione, che vi si appone, si riduce a quel dippiù del prezzo estimato, che i Dottori chiamano volgarmente *plus valentia*.

Ciò essendo ognuno di leggieri comprende, che i contraenti altro non ebber in mente, che assolutamente di vendere, e comprare. Dalla di loro intenzione, e volontà, e non dalle parole si viene in chiaro del contratto; onde si legge nel Codice questo titolo: *Plus valere, quod agitur, quam quod simulate concipitur*: in cui al primo luogo è scritta la seguente legge: *In contractibus rei veritas potius, quam scriptura perspici debet*.

Ciocchè vieppiù strettamente attender si deve in evitare il

(76)
(77) *Fol. 22. loc. sign.*

il pregiudizio del terzo, come appunto avviene, trattandosi della prelazione (78); a cui per indurre frode, spesso i contraenti non altro contratto fingono, che quello di donazione, siccome uso era di farsi fin da tempi dell' Imperadore *Federico* I.: poicchè colla sua costituzione estravagante stabilì: *nisi forte quis vendendo, vel locando, vel in emphyteusim dando illis, qui non habent jus protomiseos, simulate donaverint*. Onde a ragione il S. R. C. venuto in sospetto della fraude, non una, ma più volte ha conceduto il retratto a' vicini, e la prelazione a consorti (79).

Ma se a me conceso fosse di più oltre procedere, perdendo per poco di mira la costituzione Federiciana; mi darebbe l'animo di mostrare, ch' anche nelle donazioni si ammetta la prelazione. Il Giureconsulto *Giasone*, commentando la *L. ultima C. de Jure emphyt.*, sostenne, che nelle donazioni concedevasi il dritto della prelazione. Come la sua

(78) *Rendel. in ver. donationis num. 6.: Attendemus id, quoad principaliter actum est, & cum de præjudicio vicinorum tractetur, potius inspiciemus contrahentium mentem quam verba, ne fiat fraus huic constitutioni, ut in mistura venditionis, & permutationis, nota præsertim Castren. in fin. principii d. l. Aristo.*

(79) *De Franchis decis. 392., & de Afflict. dec. 72.*

ſua opinione non fu, che dal ſolo *Coraſio lib.* 3. *miſcell. c.* 3. *num.* 4., ſeguita, il contrario ſoſtenendo i Dottori tutti, non fu perciò nel Foro ricevuta [80].

Nelle donazioni però rimuneratorie, qualora il vicino ſi offre pronto ed apparecchiato di ſoddisfare al donatario i beneficj fatti, i Dottori di grande autorità hanno a ragione ſoſtenuto, concederſi la prelazione [81]; tra quali non v'è'l Reg. *Capecelatro* [82], che dal S. R. C.: *In donatione vere remuneratoria reſolutum, teſtatur, prælationem non dari, neque facultatem ſolvendi æſtimationem*. Ma io mi accordo meglio col Corradino, che ne avverte: *Quo contraria opinio tantum admitti poſſet, quando donatarius vice verſa ſolveret pretium, vel daret aliam rem æquivalentem* [83]. Onde ſenza dir di vantaggio, ſi riguarda in qualunque aſpetto ſi voglia la cauſa, ſempremai al *Collina* dovrà concederſi la domandata preferenza.

con-

(80) *Tiraquel. de Retract. lign.* §. 25. *gloſſ.* 2. *num.* 1., *& ſeq.*, *Afflict. de Jure protom. in* 6. *notab.*; *Idem deciſ.* 338.; *de Franch. deciſ.* 201. *nu.*3., *Rovit.* 3. *n.* 1.

(81) *Bard. de Jure protom. quæſt.* 12. *num.* 3., *Rum. in addit. ad Afflict.* §. 7. *n.* 1. *&c.*

(82) *Deciſ.* 174. *n.* 63.

(83) *De prælat. quæſt.* 16. *n.* 213.

E conceder gli si dovrà essecutivamente, e senza termine; perciocchè vedendosi roba alla prelazione soggetta, non mai a colui, che la compra il dominio di essa si trasferisce, se non prima legittimamente notificati li vicini, i socj, o consorti, ed altri, ch' anche la legge del Regno vuole che si notificano (84). Altrimenti facendosi diverrà lo straneo Comperadore un semplice Tenutario della roba che compera, il di cui dominio civile rimarrà per lo determinato spazio di tempo presso di coloro a' quali devesi la preferenza, per la ragione, ch' egli contra la disposizione della legge viene a contrarre (85). Quindi le cause tutte di prelazione ne' nostri Tribunali, anche per la nota Prammatica del 1738. essecutivamente e senza termine si trattano, qualora uopo non siavi di pruova estrinseca (86). Ora se manifesta cosa è, che *Giuseppe Pagnano* senza l' intelligenza de' Compadroni del suddetto jus padronato, ne ha una quota comperata; la compera da esso lui fatta si ha come se giammai fatta non si fusse (87): E se 'l venditore *Carmine di Agostino* è stretto congionto al Cliente *Giovanni Collina* consorte o sia conparteci-

pe

(84) *Constit. Sancimus amodo &c.* su cui il *de Afflict.* §. 11. *num.* 1.

(85) *Rum. ad Afflict.* §. 1. *in princ.*

(86) §. 1. *num.* 12.

(87) *L. non dubium* 5. *C. de legib.*

pe del Padronato medeſimo, onde di pruova eſtrinſeca non v'è biſogno, raggion vuole, che lo ſteſſo immantinenti ammeſſo ſia alla domandata preferenza.

Pria che io ponga fine, ſi avverta di grazia, che la cagion principale, onde per ogni dritto ſi è la prelazione inventata, altra non è ſtata, che di ſottrarſi i vicini, e li ſocj dalla ſoggezione, che da perſone eſtranee loro ſi ſarebbe inferita. Si conſideri eziandio che ſe *Giuſeppe Pagnano* con violenza perturba e moleſta il *Collina* nel dritto di ſeppellire nel Sepolcro in *Cornu Evangelii* di lui proprio; onde ſi è implorata l'autorità del S.R.C.; con quanta maggior violenza non l'abbia a moleſtare nel Juſpadronato della *Cappella degli Agoſtini*, di cui ora è egli compadrone: ſi abbia preſente che ne' Sagri Tempj con divozione, ed a capo chino ſi va per orare, e per fare altre opere di pietà, e non colle armi alla mano per eſporſi a continue conteſe, andando in contro al nemico, per ſottrarſi dal furore di lui, ſedendo inſieme in un luogo iſteſso: ciocchè reca ſcandalo intolerabile. Ed ultimamente ſi riguardi, che dalle publiche ſcritture ben chiaro ſi ravviſa, che al *Collina* ſi debbia il Sepolcro in *Cornu Evangelii*, e che comunque conſiderar ſi ſi voglia la cauſa, la ſua ragione apertamente ſi manifeſta ed in qualità di Conſorte, ed in qualità di Congionto

del

del venditore [88]; acciocchè fermamente ſperar ſi poſsa, che nel poſseſso del Sepolcro medeſimo ſi debba mantenere, ed inſieme preferire alla quota del Padronato della detta *Cappella*, per indi conſeguire quella pace, e quiete, che ſi cerca, ſi brama, e ſi ſoſpira. Ho detto.

Cætera &c.

Gaetano Fortunato.

---

(88) *Fagn. in cap. 3. de Jure patr. nu. 57.: Non cogitur invitus in communione patronatus ſtare cum alio Roch. de Curte verb. Eccleſiam fundavit n. 4., & 5.. Lambert. lib. I. quæſt. 3. art. 6. ad vitandas diſcordias, quas parere ſolet ſocietas, & communio; L. arbitrum 43. D. fam. erc., & L. ſi convenerint 14. D. pro ſocio.*

Angelo di Agostino seniore

Arciprete D. Girolamo di Agostino

Paulo

Giuseppe

Carmine, di cui è success. particulare

Giuseppe Pagnano ch' è in giudizio